

Gent.mi Clienti

Loro sedi

Varese, 28 aprile 2020
Circolare n. 11/2020

OGGETTO: Decreto "Fase 2".

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che dispone le nuove misure, con efficacia dal 4 al 17 maggio 2020, per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cd. "fase due", sostitutive del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Il decreto prevede, oltre a limitazioni sugli spostamenti al fini del contenimento del contagio, una serie di disposizioni sulla riapertura di alcune attività economiche e produttive, con vari allegati relativi:

- alle specifiche attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona che possono riaprire;
- ai codici ATECO delle attività che potranno "ripartire" dal 4 maggio 2020;
- ai Protocolli sulla sicurezza del lavoro siglati nei vari comparti.

In ordine alle attività professionali, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 raccomanda che:

1. sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;



4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale anche l'Ordinanza n. 11/2020 che fissa il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine, indicate nell'allegato 1 della medesima ordinanza, ad un massimo di 0,50 euro per ciascuna unità al netto dell'Iva.

Si propone, al fine di una migliore comprensione, lo schema delle principali misure adottate:

VITA QUOTIDIANA

Entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o **situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**.

Si considerano “**necessari**” gli spostamenti per incontrare **congiunti**. La definizione di “**congiunti**” sarà precisata, a breve, con delle **Faq**.

Sono **vietati gli spostamenti in una regione diversa**, salvo che per **comprovate esigenze lavorative**, di **assoluta urgenza** ovvero per **motivi di salute**. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**.
È consentita l'attività sportiva individuale (sempre nel rispetto della distanza di sicurezza).

Sono **sospesi servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e corsi di formazione**.

Sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali**.

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion** fatta per le **attività di vendita di generi alimentari** e **prima necessità** individuate nell'apposito **allegato 1**.

Sono **sospese** le attività dei **servizi di ristorazione** (come, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad **esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale.

È consentita la **consegna a domicilio** nonché la **ristorazione con asporto** (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze).

Sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** (come i parrucchieri, barbieri, estetisti). È consentito lo svolgimento delle attività indicate nell'apposito **allegato 2**.

Restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie le parafarmacie.

Restano **garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché **l'attività del settore agricolo**, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.

Con riferimento alle **attività professionali** si **raccomanda il lavoro agile**, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, o, in alternativa, devono **essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie** per i dipendenti.

In ogni caso devono essere assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e devono essere incentivate **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**.

ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Sono **sospese le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'**allegato 3**. Le attività sospese possono **proseguire** se organizzate in **modalità a distanza o lavoro agile**.

Le imprese per le quali è disposta la **sospensione** possono **completare le attività necessarie** (come, ad esempio, la spedizione delle merci in giacenza) **entro tre giorni**.

Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali del personale dipendente (o di terzi delegati) per lo **svolgimento dell'attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione**. È consentita la **spedizione delle merci in magazzino**, ma solo previa **comunicazione al Prefetto**.

Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le **attività propedeutiche all'apertura sin dal 27 aprile**.

Le **imprese la cui attività non è sospesa** devono **rispettare i contenuti del protocollo condiviso** di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all'**allegato 6**, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il **protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7)** o **nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8)**.
Il mancato rispetto dei protocolli determina la **sospensione dell'attività**, fino all'adeguamento.

Gli allegati sono accessibili al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>

Cordiali saluti.

Davide Arancio

